



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 325 del 21/08/2019

Oggetto: PIANO REGIONALE INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI. APPALTO INTEGRATO PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO". IMPORTO GENERALE € 1.785.000,00. ART. 57 – COMMI 2 E 5 - DEL D.LGS. N. 163/2006. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 04/02/2020.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Angelone Angelo

Oggetto: Piano Regionale interventi antisismici su edifici pubblici strategici. Appalto integrato per la "Progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di miglioramento sismico dell'edificio comunale sede del Municipio". Importo generale € 1.785.000,00. Art. 57 – commi 2 e 5 - del D.Lgs. n. 163/2006. Affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;

PREMESSO:

- che come da deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 19/05/2014 e "disciplinare di attuazione" sottoscritto in data 03/09/2014, il Comune di Castel di Sangro è beneficiario di un finanziamento di € 1.785.000,00 per la realizzazione delle opere di miglioramento sismico del fabbricato comunale sede del Municipio;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 03/03/2015 ha approvato il progetto definitivo degli interventi ed ha stabilito di procedere alla realizzazione dell'opera previo esperimento di appalto integrato ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che con determinazione n. 523 del 16/12/2016 l'appalto integrato inerente le predette opere è stato definitivamente aggiudicato alla impresa "Costruzioni Iannini Srl" con sede in L'Aquila – Via dell'Industria snc – Nucleo Industriale di Bazzano – L'Aquila – P.Iva 01668180662 per un importo netto di € 1.187.478,81 di cui € 1.051.595,76 per lavori, € 112.911,72 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 22.971,33 per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza, alle condizioni di cui al bando di gara e relativi allegati e come da offerta tecnico - economica e temporale formulata;
- che con l'impresa è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1601 del 20/02/2017 registrato a Castel di Sangro;
- che, come da determinazione n. 251 del 03/07/2017, le mansioni di direttore lavori sono state conferite all'ing. Oreste Mammana;
- che le opere sono state consegnate parzialmente in data 04/07/2017 e sono tuttora in corso di esecuzione;

DATO ATTO:

- che in relazione alla tipologia delle opere previste dagli interventi ed alla offerta migliorativa prodotta dall'impresa appaltatrice (isolamento termico dell'involucro edilizio e delle coperture, nonché sostituzione degli infissi) si sono verificate le condizioni per formulare l'istanza di ammissione agli incentivi economici previsti dal DM 16.02.2016 (cd. Conto Termico 2.0);
- che a tal fine è stata inviata apposita richiesta tramite l'applicativo del GSE (Gestore Servizi Energetici);
- che, come da comunicazione in atti al prot. 4315 del 27/03/2019 fatta pervenire dal GSE, il Comune è stato ammesso ai benefici di legge con prenotazione di un incentivo di complessivi € 318.766,38;
- che il predetto contributo contempla il completamento dei sistemi di isolamento termico ed il rifacimento degli impianti di riscaldamento dell'immobile mediante utilizzazione delle pompe di calore;

VISTA la deliberazione n. 134 del 9/8/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha stabilito:

- 1) *La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
- 2) *Di approvare il progetto esecutivo degli interventi di efficientamento energetico del fabbricato comunale destinato a sede municipale costituito dagli elaborati e dal quadro economico di cui agli allegati "A" e "B" alla presente.*

- 3) *Di dare atto che il progetto di cui al punto 2), nell'importo generale di € 318.616,38 viene finanziato con le risorse assegnate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) ai sensi del DM 16.02.2016.*
- 4) *Di aggiornare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021;*
- 5) *Di incaricare il responsabile del Settore IV di procedere all'affidamento delle opere anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006.*

VISTO il quadro economico riepilogativo del progetto e rilevato che l'importo lavori ammonta ad € 270.993,49 di cui € 19.423,80 per l'attuazione del piano di sicurezza;

CONSIDERATO:

- che le opere di miglioramento sismico interessano in maniera diffusa sia la parte strutturale che impiantistica del fabbricato;
- che nell'ambito dell'offerta migliorativa l'impresa appaltatrice ha proposto una serie di interventi di efficientamento energetico dell'edificio;
- che il finanziamento ottenuto ai sensi del D.M. 16.02.2016 (cd. Conto Termico 2.0) prevede ulteriori interventi intereventi di efficientamento energetico (nuovo impianto di riscaldamento a pompe di calore, completamento degli isolamenti termici);
- che vi è una sostanziale interferenza fra le lavorazioni in corso e quelle da realizzare per cui solo una esecuzione unitaria e contestuale dei due interventi permetterebbe il regolare completamento e collaudo dei lavori anche con contenimento delle spese (ripristino delle finiture interne eseguite unicamente a valle della realizzazione dell'impianto termico);
- che l'esistenza delle interferenze rende materialmente impossibile la contemporanea esecuzione degli stessi ad opera di due distinti appaltatori, non essendo in tal caso ipotizzabile attuare una organizzazione delle attività di cantiere che soddisfi le esigenze operative di ambedue; e tutto ciò senza considerare, da un lato, la possibilità in caso di vizi delle opere (non infrequente quando ad operare sullo stesso bene siano due diversi appaltatori) dell'insorgere di controversie in cui l'Amministrazione resterebbe suo malgrado coinvolta; e, dall'altro, che l'impresa appaltatrice dei lavori attualmente in corso potrebbe legittimamente impedire, fino all'approvazione del collaudo dei lavori (momento che segna il passaggio della disponibilità dell'opera all'Amministrazione committente), la presenza di altri esecutori nelle aree di cantiere a lui assegnate, atteso che per legge e per contratto egli risponde fino ad allora della tempestiva e perfetta esecuzione dell'opera assunta in appalto;

RITENUTO:

- che le rilevate difficoltà tecnico-operative connesse con la esecuzione delle nuove opere rendono indispensabile il ricorso a procedure di affidamento che, nel rispetto della legge, consentano di superare le particolari ed evidenti difficoltà che incontra l'esecuzione delle opere stesse;
- che in questa prospettiva si rivela pienamente legittimo, in quanto espressamente consentito dalla legge, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 57 del Codice dei contratti pubblici approvato con DPR 12 aprile 2006, n. 163, norma quest'ultima ancora applicabile all'opera in oggetto in forza dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che in particolare questa disposizione (comma 2, lettera b) consente il ricorso a tale procedura di affidamento dei lavori – senza limiti di importo – *“qualora per ragioni di natura tecnica..... il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”*;
- che indiscutibilmente il caso in esame integra con assoluta certezza gli estremi della predetta previsione normativa;

DATO ATTO:

- che l'impresa appaltatrice Costruzioni Iannini Srl, interpellata al riguardo, si è dichiarata disposta a realizzare le nuove opere;
- che a seguito di negoziazione, la predetta impresa oltre ad accettare i patti e le condizioni stabiliti nello schema di contratto di appalto che, allegato alla presente determinazione, ne

forma parte integrante ed essenziale, ha offerto un ribasso del 15,421% (offerta in atti al prot. 10484 del 18/07/2019);

RITENUTO il predetto ribasso congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale (e comunque migliorativo rispetto a quello ottenuto per i lavori in corso);

VISTO l'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 determinazione a contrattare nell'intesa che:

- il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 – comma 14 - del D.Lgs. n. 50/2016;
- avrà ad oggetto la realizzazione delle opere di efficientamento energetico della sede municipale;

VERIFICATO che l'impresa risulta in possesso della necessaria qualificazione (Attestazione SOA per categoria OG11) per la esecuzione delle lavorazioni in oggetto;

RITENUTO pertanto provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 107, 109 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) e comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'impresa Costruzioni Iannini Srl l'appalto dei lavori relativo ai lavori di efficientamento energetico della sede Municipale, per l'importo, al netto del ribasso del 15,421 %, di € 232.198,93 , di cui € 19.423,80 per oneri relativi alla sicurezza.
2. di stipulare con l'impresa appaltatrice Costruzioni Iannini Srl il contratto di appalto in forma pubblica amministrativa avente ad oggetto la realizzazione degli interventi in oggetto come da progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 09/08/2019.
3. di stabilire che l'affidamento in appalto degli interventi è disciplinato dai patti e dalle condizioni contenuti nello schema di contratto che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante ed essenziale (allegato "A").
4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Determinazione a contrattare".
5. Di dare atto che le opere di cui al presente affidamento, nell'importo generale di € 318.616,38, sono finanziate con le risorse assegnate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) ai sensi del DM 16.02.2016.
6. Di dare atto che all'opera in oggetto risultano attribuiti i seguenti codici: CUP F71H14000230002 e CIG: 61596911D1.
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Castel di Sangro con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

Allegato "A"

CITTA' di CASTEL DI SANGRO (prov. di L'Aquila)

Contratto di appalto per la realizzazione delle opere di "efficientamento energetico della sede municipale".

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di presso la sede provvisoria del Comune di Castel di Sangro sita in via Sangro n. 54, nell'Ufficio Il.pp., sono presenti:

Il Sig. Elio Frabotta nato a San Miguel (Argentina) il 21/04/1959, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 82000330660 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile), di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il Sig. Davide Iannini nato a L'Aquila il 6/5/1996, residente a L'Aquila in Via Capo Croce n. 17 nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa Costruzioni Iannini Srl con sede legale in L'Aquila, Via delle Industrie – Nucleo Industriale di Bazzano (AQ), C.F./P.IVA 01668180662, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che, come da determinazione n. 523 del 16/12/2016, le opere di "Miglioramento sismico del fabbricato comunale sede del Municipio, sono state affidate alla impresa Costruzioni Iannini Srl avente sede legale in L'Aquila;
- con la precitata impresa è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1601 del 20/02/2017 registrato a Castel di Sangro;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 09/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "efficientamento energetico della sede municipale di Castel di Sangro" il cui importo generale ammonta ad € 318.766,31;
- che il predetto intervento è stato ammesso a contributo dal GSE nell'ambito del "conto termico" di cui al D.M. 16/02/2016;
- che con determinazione n. 325 del 21/08/2019 le opere di efficientamento energetico sono state affidate, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, alla impresa Iannini Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 15,421%;
- che la predetta determinazione è stata assunta anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con la predetta determinazione si è stabilito di stipulare il contratto in forma di scrittura privata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 all'impresa Costruzioni Iannini Srl l'appalto dei lavori di "Efficientamento energetico del fabbricato comunale sede del Municipio".

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 232.198,93 da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, se pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati costituenti il progetto esecutivo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);
- f) il cronoprogramma;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari allo 0,1 % (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi del CSA.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.
5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 150.000,00.
3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 0684402525 emessa da HDI Assicurazioni Spa in data 28/08/2019 per un importo di euro 17.903,70.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'[articolo 67](#) del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'[articolo 84, comma 4](#) del medesimo decreto.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

ARTICOLO 10 – DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

3. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

4. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Castel di Sangro (AQ) "codice univoco ufficio" **IPA 391Q9I** e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. s.m.i.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IT 11 Y 08327 03600 000000017400.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è quello dell'appalto principale: 61596911D1.

ARTICOLO 14 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15– CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art.205 del D.Lgs.n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Sulmona (AQ).

ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 18 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 19 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

ARTICOLO 20 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Castel di Sangro quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori in oggetto.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

per l'Appaltatore

.....

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 27/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Felice LE DONNE

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 27/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
